



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE

PROTEZIONE MOBILITÀ DIESEL E BENZINA EURO 6

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO PRM.2019.001-2021.001 – ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/05/2021

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Mobilità Diesel e Benzina Euro 6

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:

- Set informativo

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza rimborsa le perdite pecuniarie sofferte dall'assicurato nel caso in cui lo stesso non possa condurre il veicolo a seguito di ordinanza restrittiva alla circolazione. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dal Modulo di Inclusione sottoscritto dall'Assicurato.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ Mobilità

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato di condurre il veicolo oggetto di finanziamento con formula con Rata Finale Residua o leasing, l'Impresa riconoscerà allo stesso, quale perdita pecuniaria da lui patita, le spese di taxi o di noleggio di veicolo con autista regolarmente sostenute e fiscalmente documentate, con un massimo giornaliero pari ad € 40,00 e fino ad un massimale di € 1.500,00 per sinistro e per anno.

Resta espressamente inteso che la predetta impossibilità oggettiva a condurre il veicolo deve essere unicamente conseguenza diretta ed esclusiva di una ordinanza restrittiva alla circolazione dei veicoli alimentati a Diesel Euro 6 e Benzina Euro 6 e successivi, per un periodo pari o superiore a 5 (cinque) giorni feriali consecutivi.

Per il conteggio del periodo di blocco alla circolazione non verranno considerate le sospensioni orarie inferiori alle 8 ore o in singole giornate particolari individuate dall'ordinanza.

N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sul modulo di inclusione sottoscritto dall'Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da:
 - Autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo,
 - Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 kg.
- ✗ Non sono assicurabili i noleggi con e senza conducente, i taxi, i veicoli adibiti a scuola guida e in generale tutti i veicoli ad uso speciale e/o specifico.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze:

- ! quando l'ordinanza restrittiva non riguardi disposizioni che prevedano il divieto totale della circolazione per periodi di almeno 5 (cinque) giorni continuativi;
- ! se l'Assicurato è, a qualsiasi titolo, in arretrato con il pagamento delle rate previste dallo stesso o, comunque, si trovi in una situazione di irregolarità amministrativa nei confronti di FCA Bank S.p.A.;
- ! in tutti i casi in cui l'ordinanza restrittiva della circolazione prevista dagli articoli precedenti non sia causa diretta ed esclusiva dell'estinzione del finanziamento;
- ! in tutti i casi in cui si verifichi una perdita totale del veicolo (furto, incendio, ecc.) oppure un qualsiasi danno che ne pregiudichi la funzionalità;
- ! se l'ordinanza restrittiva limita la circolazione nelle sole aree ZTL o Centro Città;
- ! se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva;
- ! se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva in ordine ai tragitti "casa-lavoro", turnisti e/o reperibilità.

! All'interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.

DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o pluriennale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

Il premio è già comprensivo di imposte.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto sottoscritto dal Contraente avrà durata poliennale di anni 10 (dieci) e non si rinnoverà tacitamente alla scadenza. Le singole coperture potranno avere durata poliennale di 3 (tre) o 4 (quattro) anni secondo quanto comunicato dal Contraente e non si rinnoveranno tacitamente alla scadenza.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il contratto si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.

Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro.

ASSICURAZIONE PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Prodotto Protezione Mobilità Diesel e Benzina Euro 6
Versione n. 1 di Maggio 2021 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2020

Bilancio approvato il 30/04/2021

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 71.902.188 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 32.786.417.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 202,92% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,93% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

La presente polizza copre le perdite pecuniarie occorse all'Assicurato nel caso in cui lo stesso non possa condurre il veicolo a seguito di ordinanza restrittiva alla circolazione.

Presupposto per la validità del presente contratto è l'acquisto di autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo o di autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, alimentati a Diesel Euro 6 e Benzina Euro 6 o successivi, tramite finanziamento con formula con Rata Finale Residua o leasing, erogato da FCA Bank S.p.A. con durata ricompresa fra 36 e 48 mesi.

L'applicabilità della copertura si intende per autoveicoli e veicoli commerciali nuovi di tutti i marchi venduti dalla Rete Convenzionata, con sottoscrizione contestuale all'atto di acquisto.

In merito ai dettagli relativi alla garanzia Mobilità, non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Protezione Mobilità Diesel e Benzina Euro 6.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Indicare l'opzione	Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Protezione Mobilità Diesel e Benzina Euro 6.
--------------------	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Indicare l'opzione	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per il prodotto Protezione Mobilità Diesel e Benzina Euro 6.
--------------------	--



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi	I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.
----------------	---



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base Protezione Mobilità Diesel e Benzina Euro 6.



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di sinistro, l'Assicurato, deve darne avviso scritto all'Impresa, utilizzando i seguenti recapiti: NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Via Lanzo, 29 10071 Borgaro Torinese (TO) Tel 011 4518740 Fax 011 4518743 E-mail: fca@nobis.it entro 5 (cinque) giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>Documentazione da presentare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sinistro deve essere denunciato all'Impresa entro 60 (sessanta) giorni dalla prima spesa effettuata dall'Assicurato per la quale viene richiesto il rimborso; • Copia della documentazione contrattuale inerente la sottoscrizione del piano finanziario da parte dell'assicurato; • Copia del libretto di circolazione del veicolo. • Documento comprovante il luogo di residenza dell'assicurato (ad esempio la Carta d'identità); • Riferimenti dell'Assicurato (numero di telefono/cellulare, indirizzo mail, ecc.) • Copia documentale di tutte le eventuali spese sostenute dall'Assicurato inerenti la garanzia; • Indicazione degli estremi identificativi della norma restrittiva della circolazione. <p>In ogni caso l'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.</p> <p>Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>

Obblighi dell'impresa	<p>La liquidazione del sinistro è subordinata alla verifica effettuata dall'Impresa circa la o le ordinanze di blocco della circolazione, per effetto delle quali si è generato il sinistro; tale verifica costituisce quindi presupposto indispensabile ai fini della liquidazione delle presenti garanzie.</p> <p>L'Impresa s'impegna a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione comprovante il sinistro.</p> <p>L'accredito all'Assicurato dell'indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento del sinistro.</p>
------------------------------	---



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Premio	<p>Il pagamento del premio per la polizza base è unico ed anticipato come indicato nel frontespizio di polizza.</p> <p>La presente copertura è rilasciata in forma cumulativa. Per ciascun Assicurato l'Impresa emetterà un'Applicazione attestante l'inclusione in copertura e la durata di quest'ultima.</p> <p>Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti.</p> <p>Al contratto viene applicata l'aliquota fiscale del 21,25% per le garanzie Perdite Pecuniarie.</p>
Rimborso	<p>In caso di interruzione a qualsiasi titolo delle singole coperture, le stesse perdono efficacia ed il premio rimane acquisito interamente dall'Impresa.</p> <p>Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.</p> <p>Il recesso ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di recesso dal Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione; - nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa; <p>In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove applicazioni.</p> <p>L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o al contrario, mettendo a disposizione del Contraente la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.</p>



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Durata	<p>Le presente polizza cumulativa ha durata poliennale di anni 10 (dieci) e non si rinnova tacitamente alla scadenza. Le singole coperture hanno durata poliennale di 3(tre) o 4 (quattro) anni, secondo quanto indicato nel modulo di inclusione, e non si rinnovano tacitamente alla relativa scadenza.</p>
Sospensione	<p>Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.</p>



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center.
Risoluzione	<p>Nel caso di mancato pagamento dei premi previsti dal Contratto, l'Impresa può intendere lo stesso risolto di diritto. Il Contraente o l'Impresa possono inoltre chiedere la risoluzione del Contratto in caso di sinistro.</p>



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto alla persona fisica o giuridica che ha acquistato un'autovettura ad uso privato o ad uso promiscuo o un autocarro con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, alimentati a Diesel Euro 6 e Benzina Euro 6 e successivi, tramite finanziamento con formula con Rata Finale Residua o leasing, erogato da FCA Bank S.p.A. con durata ricompresa fra 36 e 48 mesi.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Il Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta.
Essendo la polizza emessa da Direzione non sono presenti costi d'intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it , sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	3
Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio	3
Art. 1.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	3
Art. 1.3 – Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio	3
Art. 1.4 – Polizza soggetta a regolazione.....	3
Art. 1.5 – Durata del contratto – Esclusione del tacito rinnovo.....	3
Art. 1.5 Bis – Durata delle singole inclusioni – Esclusione del tacito rinnovo.....	3
Art. 1.6 – Aggravamento del rischio.....	3
Art. 1.7 – Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni – Forma delle comunicazioni	3
Art. 1.8 – Validità	3
Art. 1.9 – Comunicazione per l'operatività della polizza	3
Art. 1.10 – Competenza territoriale	4
Art. 1.11 – Oneri fiscali ed amministrativi	4
Art. 1.12 – Sospensione del contratto	4
Art. 1.13 – Rinvio alle norme di legge	4
Art. 1.14 – Forma delle comunicazioni – Reclami.....	4
Art. 1.15 – Facoltà di recesso in caso di sinistro.....	4
Art. 1.16 – Cessazione delle garanzie	4
Art. 1.17 – Interruzione del contratto	4
Art. 1.18 – Beneficiari.....	4
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	5
Art. 2.1 – Oggetto dell'assicurazione	5
Art. 2.2 – Esclusioni	5
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO	6
Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro	6
Art. 3.2 – Liquidazione dei sinistri	6
APPENDICE NORMATIVA	7
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	9

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

Applicazione/Inclusione: documento attestante la posizione amministrativa del singolo soggetto che ha stipulato con FCA Bank S.p.A. un contratto di leasing/finanziamento con formula PCP.

Arbitrato: istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero sia nella fattispecie il soggetto che stipula con FCA Bank S.p.A. un contratto di locazione finanziaria (leasing)/finanziamento rateale con formula PCP e che ha aderito alla polizza sottoscrivendo il Modulo di adesione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Autorità: Autorità di pubblica sicurezza;

C.D.A.: decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

C.D.S.: codice della Strada;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto ovvero sia, nel caso concreto, FCA Bank S.p.A.;

Contratto di finanziamento: contratto di finanziamento rateale o il contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato tra il Contraente e il cliente finale, nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del debito secondo un piano di ammortamento predeterminato o derivante dalla locazione finanziaria, al quale si riferiscono le coperture assicurative oggetto della polizza;

Danno extracontrattuale: danno conseguente a fatto illecito; non presume l'esistenza di alcun rapporto contrattuale;

Dealer: i punti vendita del Gruppo FCA, Jaguar, Land Rover e Maserati comprese le officine o carrozzerie autorizzate, nonché le altre società appartenenti al medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate).

Diritto reale: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà ovvero disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto), e conseguenti oneri - doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso;

Finanziamento con formula PCP: Piano finanziario con Rata Finale Residua (R.F.R.) che prevede la possibilità per il cliente alla fine del contratto di scegliere se acquistare la vettura pagando la R.F.R., restituire la vettura o sostituirla acquistandone una nuova;

Furto: è il reato previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

Franchigia: importo minimo che rimane a carico del Contraente/Assicurato al momento dell'applicazione dello scoperto contrattualmente previsto;

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

Indennizzo: la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro;

Intermediario: il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

Modulo di adesione: il documento attestante l'inclusione in copertura del singolo Assicurato;

Modulo di polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Optional: accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo;

OTP (one time password): Password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della Firma Elettronica Qualificata;

Piano di ammortamento: Piano di ammortamento oggetto del contratto di finanziamento con Rata Finale Residua (R.F.R.) che prevede la possibilità per il cliente alla fine del contratto di scegliere se acquistare la vettura pagando la R.F.R., restituire la vettura o sostituirla acquistandone una nuova;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Proprietario del veicolo: l'intestatario al PRA del veicolo assicurato o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;

Quattroruote e Tuttotrasporti: le riviste mensili pubblicate dall'editoriale Domus;

Rapina: reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

Rete convenzionata: Concessionari e strutture riparative convenzionate con FCA Bank S.p.A. L'elenco aggiornato è disponibile presso l'Intermediario che ha in carico il contratto;

Residenza: Il luogo in cui il Proprietario/Locatario del veicolo persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico o visura camerale;

Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contraente/Assicurato;

Somma assicurata/massimale: Il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito;

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli del Proprietario/Locatario del veicolo nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;

b) i dipendenti del Proprietario/Locatario del veicolo che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

Transazione: accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale;

Valore di indennizzo: è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

Veicolo: mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, rientrante fra le autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo, gli autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 kg, acquistati tramite finanziamento/leasing con formula PCP, erogato dal Contraente FCA Bank, con esclusione dei noleggi con e senza conducente, dei taxi, dei veicoli adibiti a scuola guida e in generale di tutti i veicoli ad uso speciale e/o specifico;

Veicolo nuovo: veicolo immatricolato da non più di 180 giorni al momento della stipula del contratto di finanziamento/leasing. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla concessionaria e la successiva voltura all'acquirente/Locatario non viene considerata passaggio di proprietà (c.d. veicoli a "KM0"). Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data d'immatricolazione. Non sono considerati veicoli nuovi quelli già immatricolati al di fuori del territorio italiano, ad esclusione della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione Protezione Mobilità Diesel e Benzina Euro 6 – Mod. PRM.2019.001-2021.001 –
Ultimo aggiornamento 01/05/2021

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Art. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Art. 1.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta la decadenza del diritto all'indennizzo. È facoltà del Contraente o dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare della perdita patita.

Art. 1.3 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento fermi le successive scadenze ed il diritto della Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 1.4 – POLIZZA SOGGETTA A REGOLAZIONE

La presente copertura è rilasciata in favore del Contraente (FCA Bank S.p.A.) e opera in favore dell'Assicurato con il meccanismo della regolazione.

Per ciascun soggetto che stipula con FCA Bank S.p.a. un contratto di leasing/finanziamento con formula PCP, infatti, l'Impresa emetterà un'Applicazione attestante l'operatività delle garanzie assicurative nei confronti dell'Assicurato e la durata di queste ultime.

Art. 1.5 – DURATA DEL CONTRATTO – ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO

Il presente contratto di assicurazione ha durata poliennale di anni 10 (dieci), con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.

Art. 1.5 Bis – DURATA DELLE SINGOLE INCLUSIONI – ESCLUSIONE DEL TACITO RINNOVO

La durata delle singole Inclusioni è poliennale pari a 3 (tre) o 4 (quattro) anni: sarà onere del Contraente comunicare all'Impresa la durata effettiva di ciascuna Inclusione.

Le singole inclusioni non si rinnovano tacitamente al momento della scadenza originariamente stabilita.

Art. 1.6 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.7 – FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Le Condizioni di Assicurazione, il Modulo di polizza firmato dal Contraente e il Modulo di Adesione firmato dall'Assicurato sono i soli documenti che attestano le condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti.

Le eventuali variazioni del contratto devono essere provate per scritto dalle Parti.

Le comunicazioni che il Contraente o l'Assicurato intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o p.e.c. indirizzata all'Impresa.

Art. 1.8 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione, dal Modulo di polizza e dal Modulo di Adesione.

Art. 1.9 – COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Inclusioni attivate:

- Targa del veicolo;
- Dati anagrafici del proprietario/locatario del veicolo (i.e. l'Assicurato);
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;
- Estremi identificativi del contratto di finanziamento/leasing;

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato dei dati sopra indicati, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 1.3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente/Assicurato per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli stessi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.

Art. 1.10 – COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente o dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

Art. 1.11 – ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI

Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 1.12 – SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

Art. 1.13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge ed i regolamenti vigenti nell'ordinamento italiano.

Art. 1.14 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI – RECLAMI

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata AR, p.e.c., fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti.

Art. 1.15 – FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa possono recedere dal contratto.

Il recesso ha effetto:

- nel caso di recesso del Contraente: dalla data di invio della sua comunicazione;
- nel caso di recesso dell'Impresa: trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più inserire nuove Inclusioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le inclusioni attive fino alla loro naturale scadenza o al contrario, mettendo a disposizione dell'Assicurato – per tramite del Contraente – la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le applicazioni attive.

Art. 1.16 – CESSAZIONE DELLE GARANZIE

Nel caso di mancato pagamento dei Premi previsto dal Contratto, l'Impresa può intendere lo stesso risolto di diritto secondo quanto disposto all'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.17 – INTERRUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interruzione a qualsiasi titolo delle singole coperture, le stesse perdono efficacia ed il premio rimane acquisito interamente dall'Impresa.

Art. 1.18 – BENEFICIARI

Beneficiario delle prestazioni assicurative è l'Assicurato o gli aventi diritto da quest'ultimo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che il Contraente/Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Impresa abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è composta da un unico capitolo (*Mobilità*) che disciplina le garanzie oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

PREMESSA

Presupposto per la validità del presente contratto è la vendita, da parte di FCA Bank S.p.A., di autovetture ad uso privato o ad uso promiscuo o di autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg, alimentati a Diesel Euro 6 o Benzina Euro 6 o successivi, tramite leasing/finanziamento con formula PCP, erogato da FCA Bank S.p.A. con durata ricompresa fra 3 anni (36 mesi) e 4 anni (48 mesi).

L'applicabilità della copertura si intende per autoveicoli e veicoli commerciali nuovi (come definiti nel Glossario) di tutti i marchi venduti dalla Rete Convenzionata ed è contestuale all'atto di acquisto, ferma la comunicazione all'Impresa da parte del Contraente.

Art. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell'Assicurato a condurre il veicolo oggetto di finanziamento con formula con Rata Finale Residua o leasing, l'Impresa riconoscerà allo stesso, quale perdita pecuniaria da lui patita, le spese di taxi o di noleggio di veicolo con autista regolarmente sostenute e fiscalmente documentate, con un massimo giornaliero pari ad € 40,00 e fino ad un massimale di € 1.500,00 per sinistro e per anno.

Resta espressamente inteso che la predetta impossibilità oggettiva a condurre il veicolo deve essere unicamente conseguenza diretta ed esclusiva di una ordinanza restrittiva alla circolazione dei veicoli alimentati a Diesel Euro 6 e Benzina Euro 6 e successivi, per un periodo pari o superiore a 5 (cinque) giorni feriali consecutivi.

Per il conteggio del periodo di blocco alla circolazione non verranno considerate le sospensioni orarie inferiori alle 8 ore o in singole giornate particolari individuate dall'ordinanza.

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

La garanzia non sarà operante nelle seguenti circostanze:

- a) se il sinistro non rientra in una della casistiche previste, così come dettagliate all'art. 2.1;
- b) quando l'ordinanza restrittiva non riguardi disposizioni che prevedano il divieto totale della circolazione per periodi di almeno 5 (cinque) giorni feriali consecutivi;
- c) se l'Assicurato è, a qualsiasi titolo, in arretrato con il pagamento delle rate previste dal contratto stipulato con FCA Bank S.p.A. o, comunque, si trovi in una situazione di irregolarità amministrativa nei confronti di FCA Bank S.p.A.;
- d) in tutti i casi in cui l'ordinanza restrittiva della circolazione prevista dagli articoli precedenti non sia causa diretta ed esclusiva del sinistro;
- e) in tutti i casi in cui si verifichi una perdita totale del veicolo (furto, incendio, ecc.) oppure un qualsiasi danno che ne pregiudichi la funzionalità;
- f) se l'ordinanza restrittiva limita la circolazione nelle sole aree ZTL o Centro Città;
- g) se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva, indipendentemente dal motivo che ha generato detta deroga;
- h) se il veicolo ha ottenuto una deroga al blocco della circolazione rispetto all'ordinanza restrittiva in ordine ai tragitti "casa-lavoro", turnisti e/o reperibilità.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

Art. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del C.C., deve darne avviso scritto all'Impresa, utilizzando i seguenti recapiti:

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (TO)
Tel.: 011 4518740
Fax: 011 4518743
E-Mail: fca@nobis.it

Documentazione da presentare in caso di sinistro ed obblighi del Contraente/Assicurato:

- Copia della documentazione contrattuale inerente la sottoscrizione del piano finanziario/leasing da parte del Proprietario/Locatario del veicolo;
- Copia del libretto di circolazione del veicolo.
- Documento comprovante il luogo di residenza e/o la sede legale dell'acquirente del veicolo (ad esempio la copia della Carta d'identità in corso di validità o visura camerale aggiornata);
- Documento comprovante la sede dell'attività lavorativa (ad esempio dichiarazione del datore di lavoro o visura camerale aggiornata)
- Indicazione degli estremi identificativi della norma restrittiva della circolazione.
- Evidenza della richiesta del cliente di esercitare l'opzione di restituzione anticipata del veicolo.

In ogni caso l'Impresa si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.

- Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, il Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.
- Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890432 - reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Art. 3.2 – LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

La liquidazione del sinistro è subordinata alla verifica effettuata dall'Impresa circa la o le ordinanze di blocco della circolazione, per effetto delle quali si è generato il sinistro; tale verifica costituisce quindi presupposto indispensabile ai fini della liquidazione delle presenti garanzie.

L'Impresa s'impegna a liquidare il sinistro agli aventi diritto entro 30 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione comprovante il sinistro.

L'accredito all'Assicurato dell'indennizzo liquidabile costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento del sinistro.

GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB

Il Contraente e l'assicurato, in presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, potranno richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con la login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto, alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) le coperture assicurative in essere;
- b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.9890.714.

Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).

Importante!

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, il Contraente/Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori .

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione di dati personali, La informiamo che Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia") intende trattare dati personali che La riguardano, nell'ambito delle attività a Lei prestata dalla Compagnia.

1. Titolarità e contatti

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO). E' possibile contattare i responsabili dei trattamenti e il responsabile della protezione dati (DPO) presso la Direzione Risorse Umane, viale Gian Bartolomeo Colleoni n.21, 20864 Agrate Brianza (MI).

2. Fonte da cui hanno origine i dati personali

La compagnia assicurativa, Titolare del trattamento, raccoglie i dati personali dell'interessato presso il proprio intermediario assicurativo FCA Bank S.P.A., con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli 200, 10135 Italia, che stipula la Polizza Collettiva in qualità di Contraente e la offre ai propri clienti sottoscrittori di un contratto di Finanziamento e/o di Locazione Finanziaria relativo all'Autoveicolo (autonomo Titolare del Trattamento).

FCA Bank S.P.A. ottiene i dati personali raccogliendoli direttamente presso l'interessato oppure presso i propri addetti (interni ed esterni) all'attività di intermediazione assicurativa (i quali agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento nominati da FCA Bank S.p.A.). FCA Bank S.p.A., così raccolti i dati dell'interessato, li comunica alla compagnia di assicurazione per le finalità di cui al punto 3).

3. Trattamenti e finalità

I dati personali, con riferimento anche a dati di natura particolare (c.d. sensibili) definiti tali ai sensi della normativa vigente, forniti o acquisiti, saranno utilizzati per:

- a) finalità strettamente correlate a trattamenti legati all'offerta, conclusione ed esecuzione dei contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati personali necessari per questa finalità è necessario per la conclusione del contratto (che ne costituisce base giuridica del trattamento); il rifiuto dell'Interessato comporta l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta;
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità o della normativa comunitaria (che ne costituiscono base giuridica del trattamento). Il conferimento, da parte dell'interessato o di terzi, dei dati personali necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio; un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce;
- c) previo consenso dell'interessato, finalità correlate ad attività di post vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Il conferimento dei dati in tal senso è facoltativo e un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso;
- d) previo consenso dell'interessato, finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 38 bis del Regolamento l'vass 35/2010 e s.m.i.; un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso.

4. Profilazione

Le attività di profilazione, definite tali ai sensi dell'art. 4 del reg. UE 2016/679, svolte in modo limitato, sono unicamente asservite alla esecuzione dei trattamenti attinenti le pratiche assicurative e sono necessarie per la conclusione del relativo contratto.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti. I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

6. Tipologia dei dati trattati, localizzazione dei dati e dei trattamenti, periodo di conservazione dei dati

In relazione alle finalità descritte, l'utilizzo dei dati personali è limitato ai soli dati necessari alla conclusione e gestione dei trattamenti previsti con la presente informativa.

I trattamenti avvengono mediante elaborazioni manuali e strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche di elaborazione e conservazione strettamente correlate alle finalità stesse o dettate da leggi e disposizioni delle Autorità e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali contro i rischi di accesso e divulgazione impropri nonché la loro distruzione al cessare della finalità, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione derivanti da indicazioni normative o delle Autorità.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

7. Diritti dell'interessato

L'interessato, in relazione ai predetti trattamenti, può esercitare i diritti di accesso, revoca, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione con riferimento alla vigente normativa in materia di privacy.

Per l'esercizio dei diritti sopracitati l'interessato potrà rivolgersi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 maggio 2021